



**CONVERSIONE DEI VEICOLI ALL'ELETTRICO:
UNA LIBERALIZZAZIONE ECOLOGICA ED ECONOMICA**

SCHEDA: BENEFICI DELLA LIBERALIZZAZIONE

VEICOLI CIRCOLANTI “EURO 0” ED “EURO 1”:	<i>13 MILIONI</i>
RISPARMIO ENERGETICO:	<i>10%</i>
VALORE DEL RISPARMIO ENERGETICO:	<i>10 MILIARDI / ANNO</i>
RISPARMI PER I CITTADINI:	<i>almeno 50 MILIARDI</i>
ALTRI RISPARMI PER CASSE DELLO STATO:	<i>30 MILIARDI</i>
MAGGIORI ENTRATE PER CASSE DELLO STATO:	<i>10 MILIARDI / ANNO</i>
MAGGIORE OCCUPAZIONE STABILE:	<i>almeno 100.000 UNITA’</i>
MINORI DECESSI E MALATTIE INVALIDANTI DA INQUINAMENTO DELL’ARIA:	<i>alcune MIGLIAIA</i>



EMENDAMENTO AL DdL “BERSANI E ALTRI” (N. 2272)

all'articolo 3 del comma 1 al capoverso art.78 (Modifiche delle caratteristiche costitutive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma 5:

“5. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 ed N1 in veicoli elettrici, intendendo per veicolo elettrico un veicolo la cui trazione sia ottenuta esclusivamente mediante un motore elettrico di qualsiasi tipo alimentato da batterie di qualsiasi tipo, e per batteria un dispositivo che accumuli energia elettrica e reversibilmente la ceda, devono altresì essere rispettate le seguenti condizioni:

a) I componenti elettrici devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche stabilite dal Comitato Elettrotecnico Italiano, l'Ente riconosciuto dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea alla normazione tecnica nei settori elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni;

b) il peso massimo a pieno carico e la potenza del motore elettrico del veicolo trasformato non devono essere superiori a quelli del veicolo omologato circolante antecedentemente alla trasformazione;

c) il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) è certificata da apposita relazione, redatta e realizzata in conformità alla norma CEI-02, e in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, è firmata da professionista o tecnico iscritto all'albo professionale, ed è trasmessa al Ministero dei trasporti;

d) chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate le modifiche previste nel presente comma, senza che le modifiche stesse siano state realizzate nel pieno rispetto delle precedenti lettere a), b) e c), è soggetto alle sanzioni di cui al comma 4;

e) un veicolo in circolazione trasformato in veicolo elettrico secondo le disposizioni del presente comma, può accedere a tutte le agevolazioni e incentivazioni di natura nazionale, locale, regionale e comunitaria eventualmente vigenti o successivamente emanate, riferite ai veicoli elettrici.”

On. Giuseppe Trepiccione, Deputato dei Verdi e membro della X Commissione "Attività Produttive, Commercio e Turismo".

STAMPATO IN PROPRIO